

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. del 29.07.2021

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria
- Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 6 - Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione
- Articolo 7 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto
- Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 - Trasporto Funebre
- Articolo 10 - Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 11 - Trasporto di salma
- Articolo 12 - Trasporto di cadavere
- Articolo 13- Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi
- Articolo 14 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 15 - Agenzie di Pompe Funebri
- Articolo 16 - Divieti
- Articolo 17 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 18 - Ammissione nel cimitero
- Articolo 19 - Ammissione nei cimiteri di circoscrizione
- Articolo 20 - Il Piano Cimiteriale Comunale
- Articolo 21 - Composizione del cimitero
- Articolo 22 - Inumazione
- Articolo 23 - Copritomba
- Articolo 24 - Tumulazione
- Articolo 25 - Deposito provvisorio
- Articolo 26 - Esumazioni ordinarie/straordinarie
- Articolo 27 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- Articolo 28 - Raccolta ossa
- Articolo 29 - Oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione
- Articolo 30 - Oggetti da recuperare
- Articolo 31 - Disponibilità dei materiali
- Articolo 32 - Cremazione
- Articolo 33 - Affidamento e dispersione di ceneri
- Articolo 34 - Operazioni cimiteriali
- Articolo 35 - Orario del cimitero
- Articolo 36 - Divieti
- Articolo 37 - Riti funebri
- Articolo 38 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 39 - Materiali ornamentali
- Articolo 40 - Tipologia di concessioni
- Articolo 41 - Sepolture private
- Articolo 42 - Concessionario ed utilizzo delle sepolture
- Articolo 43 - Durata delle concessioni
- Articolo 44 - Modalità di concessione

Articolo 45 - Persone destinatarie della concessione
Articolo 46 - Subentro nel diritto di sepolcro
Articolo 47 - Rinuncia alla concessione
Articolo 48 - Revoca
Articolo 49 - Decadenza
Articolo 50 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 51 - Estinzione
Articolo 52 - Manutenzione
Articolo 53 - Accesso al cimitero
Articolo 54 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 55 - Responsabilità
Articolo 56 - Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 57 - Introduzione e deposito di materiali
Articolo 58 - Orario di lavoro
Articolo 59 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 60 - Vigilanza
Articolo 61 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero
Articolo 62 - Atti a disposizione del pubblico
Articolo 63 - Registro delle sepolture e Mappa
Articolo 64 - Registro Giornaliero delle Operazioni Cimiteriali
Articolo 65 - Schedario dei defunti
Articolo 66 - Scadenziario delle concessioni
Articolo 67 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo 68 - Cautele
Articolo 69 - Emanazione degli atti previsti dal regolamento
Articolo 70 - Tariffe
Articolo 71 - Sanzioni
Articolo 72 - Entrata in vigore

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti e delle norme sanitarie, ha per oggetto il complesso degli adempimenti, cui debbano attenersi tutti i cittadini e la Pubblica Amministrazione, relativi alle funzioni d'igiene e sanità pubblica connessi alla morte delle persone, nonché gli adempimenti connessi ai servizi di polizia mortuaria e relativi servizi accessori, intendendosi per tali la destinazione dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la gestione e custodia del cimitero e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, l'illuminazione votiva, la cremazione, e in generale tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita umana e la custodia delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali.

Si precisa che:

- a.** nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia al Servizio sanitario regionale, quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- b.** nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi;
- c.** nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
- d.** nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzative, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a.** per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b.** per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o campo bambini;
- c.** per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d.** per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- e.** per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei dal campo comune o dal campo di inumazione;
- f.** per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g.** per celletta ossario si intende il manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h.** per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i.** per nicchia cineraria si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- j.** per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da

- k. cremazioni, a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto;
per tomba a più posti a sovrapposizione si intende una struttura in calcestruzzo composta da più cassoni sovrapposti uno sull'altro;
- l. per tomba con il sistema a vestibolo si intende una struttura in calcestruzzo avente nella parte centrale una botola di accesso ad un vano centrale (vestibolo) che consente di depositare rispettivamente i feretri per parte;
- m. per tomba di famiglia o cappella si intende un edificio che consente sepolture per la medesima famiglia, interrate e/o fuori terra. È completa di ossari per il deposito dei contenitori di ossa e ceneri;
- n. per soggetto gestore si intende il soggetto a cui viene affidato l'incarico della gestione dei servizi cimiteriali, ad eccezione delle funzioni che per legge permangono in capo al comune;
- o. per deposito mortuario o camera mortuaria si intende il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri o altro, in attesa di sepoltura o di trasferimento altrove.

Articolo 2 – Competenze

1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell'A.S.L. A.T.S. e del Comune sono specificate nelle norme statali e regionali vigenti.
2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell'A.S.L. A.T.S., quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente regolamento e dai provvedimenti da esso scaturenti.
3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità sanitaria locale, nonché dagli altri organi comunali, nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'articolo 4 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente A.T.S.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione riconosciute dalle leggi in materia, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.T.S.
5. In caso di gestione in economia o amministrazione diretta, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dal presente regolamento, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
6. Per i servizi di polizia mortuaria espletati in forma diversa dalla gestione in economia o amministrazione diretta, le modalità di esecuzione del servizio sono stabilite nell'apposito capitolato d'oneri. Il soggetto gestore è titolare del servizio per la durata dell'affidamento e svolge i compiti attribuiti dal presente Regolamento, oltre che dalle disposizioni contenute nel contratto di affidamento del servizio, ad eccezione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al Comune.
7. Con apposita norma di organizzazione, ad uno dei Settori in cui è articolata la struttura comunale è attribuita la competenza in via generale del Servizio di Polizia Mortuaria. Il Responsabile del Settore è il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
8. Con norma di pari grado, specifici aspetti connessi all'applicazione del presente Regolamento possono essere attribuiti alla competenza di un Settore diverso da quello indicato nel comma precedente.

Articolo 3 – Responsabilità

1. Il Comune e/o il soggetto gestore cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da Persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non sia penalmente rilevante.
3. I soggetti privati che operano all'interno del Cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del Cimitero.

Articolo 4 Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria

1. Fanno parte integrante del presente regolamento tutte le altre contenute nelle disposizioni statali e regionali che di seguito si richiamano:
 - a. D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - b. Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24;
 - c. Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10;
 - d. D.P.R. 3/11/ 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
 - e. L. 30/3/2001, n. 130;
 - f. D.P.R. 15/7/ 2003, n. 254;
 - g. Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, successivamente modificato con Regolamento regionale 06/02/2007, n. 1;
 - h. Legge Regionale 08/02/2005, n. 6;
 - i. Deliberazione di Giunta Regionale VII/20278 del 21/1/2005, nonché sue modifiche ed integrazioni;
 - j. Legge Regionale 30/12/2009 n.33 modificata ed integrata con la legge n.4 del 04/03/2019;
 - l. Legge Regionale 23/2015 "evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo"
2. Ove la normativa muti, il presente regolamento si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra una revisione regolamentare.

Articolo 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono a carico del Comune di Mandello del Lario i servizi attribuiti al Comune dalla normativa statale o regionale e quelli indispensabili per ragioni di interesse pubblico esplicitamente indicati nel presente regolamento.
2. Il Comune espleta a propria cura e spese i servizi indispensabili che ordinariamente sono in carico ai terzi qualora tali servizi riguardino salme, cadaveri o resti mortali di persona indigente ovvero per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari o nell'impossibilità di individuazione degli stessi. In detti servizi sono ricompresi: fornitura del feretro, inumazione, tumulazione,

esumazione, estumulazione o cremazione, quest'ultima ove richiesta, nel rispetto delle volontà del defunto, secondo le ordinarie disponibilità di bilancio.

3. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Responsabile dell'ufficio servizi sociali. Lo stato di disinteresse è accertato con ogni idonea modalità dal Responsabile dell'ufficio dei Servizi Sociali, che successivamente metterà in atto le procedure idonee al recupero della spesa sostenuta.
5. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse nei confronti del defunto, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto. Il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
6. Per familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
7. La fornitura della cassa, è a carico del Comune anche nel caso di trasporto obbligatorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
8. Tutti gli altri servizi, esclusi quelli di cui ai precedenti commi N.1 e 2 del presente articolo sono in capo a chi ha richiesto i servizi stessi e sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
9. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto cui spettano i relativi oneri.
10. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Articolo 6 Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione

1. I decessi, con la precisazione della causa di morte, che sia essa naturale, accidentale, delittuosa o dovuta a reati sulla pubblica via, devono essere denunciati all'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Dopo aver acquisito il modulo di accertamento della morte, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, deve autorizzare la sepoltura, che può avere luogo quando siano decorse 24 ore dal decesso, rilasciando l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione del cadavere e alla eventuale dispersione delle ceneri.
3. Per quanto riguarda le parti anatomiche riconoscibili, l'art. 11 del Regolamento regionale 6/2004 e s.m.i ne prevede la sepoltura secondo le disposizioni del Comune sede della struttura dove è avvenuta l'amputazione, alla quale devono essere attribuiti gli oneri conseguenti.
4. In caso di morte violenta e qualora esista sospetto di reato (è stato inviato rapporto all'Autorità Giudiziaria o vi è stato comunque un intervento di questa) l'Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura se non dopo aver acquisito il relativo nulla osta, rilasciato dalla stessa Autorità Giudiziaria e deve essere citato nell'autorizzazione.
5. Dopo il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, il cadavere può essere trasferito dal luogo di osservazione a quello di seppellimento. I trasporti funebri (relativi a cadaveri, resti mortali, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri) avvengono previo il rilascio di specifica autorizzazione (diversa dall'autorizzazione alla sepoltura). L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Responsabile degli uffici demografici all'incaricato del trasporto funebre

in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 32 del Regolamento regionale n. 6/2004 e s.m.i.
È necessaria anche se il trasporto avviene all'interno del Comune.

6. In caso di trasporto di cadavere in altro Comune, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso ed è comunicata al Comune ricevente ed a quelli ove il cadavere sosta per ricevere le onoranze.
7. Nel caso in cui sia necessario trasportare un cadavere destinato alla cremazione, da eseguirsi in Comune diverso, è sufficiente un unico documento per autorizzare sia il trasporto del cadavere in altro Comune, sia il successivo trasporto delle ceneri risultanti al luogo del loro definito deposito.
8. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, prima del seppellimento, accertato che il cadavere abbia titolo ad essere sepolto in uno dei cimiteri del comune di Mandello del Lario, rilascia il nulla-osta alla sepoltura.

Articolo 7 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto, la sepoltura e/o la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nel regolamento regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazione in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse in legno.
2. Le salme destinate alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una in legno, l'altra in metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito regionale i requisiti sono stabiliti dall'art. 30 del DPR 10/09/1990 n. 285.
4. I trasporti di salma di persone morte per malattia infettiva diffusa vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche dell'art. 30 del DPR 10/09/1990 n. 285.
5. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il soggetto gestore, di concerto con l'ufficio di Polizia Mortuaria deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. L'ufficiale di Polizia Mortuaria può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio A.T.S. competente.
6. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata al campo comune o campo di inumazione, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Sia la cassa di legno sia quella metallica debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
8. È consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 8 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura e la verifica del feretro è fatta, decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto del cadavere, sotto la vigilanza del personale addetto al trasporto del cadavere stesso.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, all'esterno di ogni cassetta per la raccolta di resti ossei e all'esterno di ogni urna cineraria, è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in

modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta la piastrina riporta solo la data di morte.

CAPITOLO II Trasporto funebre e servizio funebre
Articolo 9 – Trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme, dei cadaveri (ivi compresi i nati morti e i prodotto abortivi), delle ceneri e dei resti ossei. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dal Capo IX del regolamento regionale e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
3. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 37 del regolamento regionale n. 6/2004 se provenienti dalla regione o di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, se provenienti da fuori regione i cui costi sono interamente a carico delle famiglie interessate.
4. Il servizio di trasporto funebre all'interno del territorio comunale può essere esercitato da ogni impresa in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre prescritta dall'art. 32 del Regolamento regionale n. 6/2004, modificato dal Regolamento regionale n. 1/2007, incaricata per iscritto dai congiunti del defunto, ovvero da familiare o convivente more uxorio.
5. Il Comune può richiedere ai soggetti che svolgono attività funebre nel territorio regionale di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via.
6. L'A.T.S. è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.

Articolo 10 Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso e il trasporto della stessa al deposito di osservazione, il prelievo del cadavere dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. I percorsi dei trasporti funebri non prevedono, di regola, soste diverse da quelle necessarie per il tributo delle estreme onoranze e quelle dettate da causa di forza maggiore.
3. I trasporti funebri possono essere effettuati in forma pubblica con formazione di corteo unicamente nel tratto compreso tra il luogo di deposito di osservazione del cadavere ed uno dei cimiteri di Mandello del Lario.
4. Compete al Comune la determinazione dei criteri per gli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri.
5. Dell'effettuazione di trasporti funebri che comportino la formazione di un corteo è data comunicazione da parte dell'Ufficio di Stato Civile al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale che adotta eventuali accorgimenti opportuni al regolare svolgimento del corteo stesso.
6. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che di altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
7. I cortei funebri dovranno lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare,

- disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
8. Nel caso di funerale civile, il corteo si svolgerà fino al posto prestabilito dal Sindaco, per proseguire al Cimitero e, dopo le esequie, se richieste, si provvederà alla sepoltura.

Articolo 11 Trasporto di salma

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. È permesso svolgere il trasporto di salma da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovvero sia di familiare o convivente more uxorio del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente more uxorio, in difetto di questo, ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
3. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.
4. Il trasporto di salma è svolto sotto la responsabilità di incaricato di pubblico servizio da parte dell'addetto al trasporto.
5. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma.
6. Per la movimentazione occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica.
7. Il trasporto salma deve avvenire a determinate condizioni che salvaguardino eventuali manifestazioni di vita e non comportino alcun rischio per la salute pubblica e con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento regionale n. 6/2004 (2). Il mezzo deve essere temporaneamente chiuso in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
8. Il trasporto di salma " a cassa aperta " dal luogo del decesso ad abitazione o sala del commiato per l'espletamento della veglia funebre è unicamente vincolato all'ambito regionale dell'arco delle 24 ore dal decesso e alla verifica delle condizioni igieniche presenti.

Articolo 12 Trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal deposito di osservazione al cimitero, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nella cassa, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
3. È permesso svolgere il trasporto di cadavere da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovvero sia di familiare o convivente more uxorio del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente more uxorio, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
4. Per il trasporto del cadavere occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, nei quali dispone rispettivamente l'Autorità giudiziaria o sanitaria.
5. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia,

dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.

6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale comunale o incaricato dal comune presso il cimitero.
7. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro comune, è autorizzato dal Responsabile dell'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso a seguito di domanda degli interessati.
8. La domanda di trasporto di cadavere deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso.
9. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
10. I cadaveri provenienti da altro comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo posto su una vite di chiusura del feretro.

Articolo 13 Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

1. Il trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi nell'ambito del Comune o fuori di esso viene effettuato previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile all'incaricato del trasporto.
2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa la suddetta autorizzazione, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.

Articolo 14 Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro stato aderente, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, è disciplinato dall'art. 27 del D.P.R. 285/90.
2. Il trasporto di salme per e da altro stato non aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino è disciplinato dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del suddetto D.P.R.

Articolo 15 Agenzie di Pompe Funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a. espletamento delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

- b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c. trasporto di salma, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 31 e seguenti del regolamento regionale n. 6/2004.
 3. La scelta dell'impresa funebre da parte del cittadino è libera ed è comunicata per iscritto direttamente o attraverso l'impresa stessa all'Ufficio di Polizia Mortuaria.
 4. La scelta dell'impresa funebre è una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento.

Articolo 16 – Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese funebri:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 17– Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento regionale n. 6/2004
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché sulle cappelle private familiari e sulle tumulazioni privilegiate di cui all'art. 28 del Regolamento regionale n. 6/2004, spettano al Sindaco che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, dell'A.S.L. competente per territorio.
3. Al cimitero è assicurato un servizio di custodia non continuativa in forma diretta o mediante affidamento a terzi nelle forme di legge.

Articolo 18 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a. i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - b. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero per la quale sia già costituito un rapporto concessorio;
 - c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso ma aventi un rapporto di parentela fino al 4° grado e/o affinità fino al 2° grado con persona residente nel comune;
 - d. nati morti e i prodotti abortivi di persone residenti nel Comune;
 - e. i cadaveri delle persone native di Mandello del Lario o di coloro che sono stati residenti a Mandello del Lario per almeno 5 anni;
 - f. coloro che hanno trasferito la residenza da Mandello del Lario in altro comune per ricovero in istituto o presso familiari per motivi di assistenza e/o di cura;
 - g. i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge / convivente more uxorio già sepolto nel cimitero comunale;
 - h. le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti dai cadaveri sopra elencati.
2. E' previsto all'interno del cimitero del capoluogo un apposito reparto destinato alla tumulazione dei resti dei caduti in guerra, per i quali è prevista la concessione gratuita e perpetua della celletta ossario.
3. Con apposito atto di indirizzo, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nel cimitero comunale di altre categorie, oltre a quelle di cui alle lettere precedenti, purché gli effetti siano previsti nel piano cimiteriale.

Articolo 19 - Ammissione nei cimiteri di circoscrizione

Nei cimiteri siti nelle frazioni di Olcio e Somana, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, i cadaveri delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori.

I cadaveri dei residenti nella frazione di Maggiana, su richiesta dei familiari del de cuius, potranno essere accolti nel cimitero di Crebbio di Abbadia Lariana, secondo gli accordi che interverranno tra le amministrazioni dei due Comuni.

CAPITOLO IV PIANO CIMITERIALE
--

Articolo 20 Il Piano Cimiteriale Comunale

1. Il cimitero ha campi di inumazione destinati all'inumazione ordinaria decennale.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per la collettività.
3. Il Comune adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
4. Il piano cimiteriale comunale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la realizzazione di sepolture private, stabilendo le dimensioni minime e massime e i criteri di identificazione per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme di edilizia cimiteriale.
5. Il piano determina, inoltre, i tipi di sepoltura, la loro ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera.
6. Il Piano regolatore contiene un elaborato denominato "norme tecniche di attuazione" che detta le tipologie edilizie ammesse per qualunque fabbricato all'interno del cimitero.
7. Le norme tecniche di attuazione contengono tutti i dati dimensionali massimi a cui dovrà sottostare la progettazione di qualunque fabbricato all'interno del cimitero.
8. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. (art.6 Reg. Regionale n.6/2004)

Articolo 21 Composizione del cimitero

1. Il Piano Cimiteriale Comunale prevede la seguente dotazione:
 - a. Locali di servizio (con il deposito di osservazione, i servizi igienici ed il deposito attrezzi);
 - b. Camera mortuaria (deposito mortuario);
 - c. Ossario comune;
 - d. Cinerario comune
 - e. Campi comuni 10/li per inumazione;
 - f. Campo comuni per inumazione temporanea degli indecomposti;
 - g. Campi per tumulazione;
 - h. Colombari;
 - i. Cellette ossario;
 - l. Cappelle private di famiglia perpetue;
 - m. Cappelle private di famiglia 99/li
 - n. posti perpetui
 - o. area per dispersione ceneri

Le tipologie di cui alle lettere l e n sono relative a concessioni pregresse e non più concedibili sulla base della vigente normativa.

CAPITOLO V INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE
--

Articolo 22 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono quelle effettuate nella nuda terra.
2. Nei cimiteri di Mandello del Lario le sepolture per inumazione hanno una durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, e vengono effettuate in aree in concessione.
3. Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse si applicano le norme di cui all'articolo 15 del regolamento regionale n. 6/2004 nonché le norme contenute nel piano regolatore cimiteriale. Per quanto attiene le caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 18 e allegato 3 del regolamento regionale n. 6/2004 se il trasporto è interno alla regione; si applicano gli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se i feretri provengono da fuori regione.
5. Qualora si tratti di cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari (condizioni accertate secondo quanto previsto dal precedente articolo 5) la concessione viene data a titolo gratuito in campo comune.

Articolo 23 – Copri tomba

Su ogni fossa nei campi comuni di inumazione è consentita, su richiesta degli interessati, l'installazione di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a 150 cm da piano di campagna, ivi compresa le piantumazioni che fungono da quinta al copri tomba stesso.

L'installazione del copri tomba viene autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria previa presentazione, con apposita istanza, redatta in carta bollata e corredata del disegno e delle dimensioni dello stesso, nonché del pagamento del relativo canone previsto nelle tariffe cimiteriali.

L'installazione dei copri tomba deve avvenire entro 1 anno dall'inumazione della salma e la sua manutenzione e conservazione dello stato di decoro, fanno interamente carico ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri attribuiti dal D.P.R. N.285/90 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 24 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie o contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato (vedi art. 45 del presente regolamento).
2. La tumulazione può essere sotterranea (loculi interrati) o in elevazione (loculi colombari/ossarietti);
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione, regolamentate dal capo XV del D.P.R. 285/90, sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
4. In seguito ad accertata esigenza, e previa verifica dello spazio necessario, è possibile l'inserimento, nell'area data in concessione, di cassette di resti o urne cinerarie, dietro pagamento del diritto stabilito in tariffa.
5. Per quanto attiene le caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 18 e allegato 3 del regolamento regionale n. 6/2004 se il trasporto è interno alla regione; si applicano gli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se i feretri provengono da fuori regione.
6. Per le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'articolo 16 e allegato 2 del regolamento regionale n. 6/2004, nonché le norme contenute nel piano regolatore cimiteriale comunale.

Articolo 25 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può provvisoriamente essere deposto in apposito loculo (ove disponibile), previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

Nel caso previsto al punto b del precedente comma, durata del deposito provvisorio è fissata in 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale massimo di 24 mesi.

Il relativo canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva tumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro, per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. In caso di impossibilità di provvedere immediatamente alla tumulazione della salma per cause imputabili al comune, nessun canone sarà dovuto.

Articolo 26 Esumazioni ordinarie/straordinarie

1. L'esumazione consiste nel togliere dalla fossa scavata nella nuda terra i resti del cadavere che vi era stato sepolto.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni, fatti salvi i prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative del Comune. L'ufficio cimiteriale comunale provvede ad avvisare il titolare della concessione o i suoi eredi dell'imminente esumazione e dell'importo che dovrà essere corrisposto per tale servizio previsto dal tariffario comunale, ed eccezione dei casi previsti nei commi 1 e 2 dell'art.5 del presente regolamento.
In caso in cui non sia possibile reperire i titolari e/o eredi, si provvederà a posizione apposito avviso direttamente sulla tomba
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile.
4. Si applicano alle esumazione ordinarie le disposizioni contenute nell'art. 20 del regolamento regionale n. 6/2004. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione.
5. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (da ottobre ad aprile).
6. Si applicano alle esumazione straordinarie le disposizioni contenute nell'art. 20 del regolamento regionale n. 6/2004.
7. E' compito dell'incaricato alla esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
8. Le operazioni relative alle esumazioni sono eseguite, di norma, da imprese appositamente incaricate dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.
9. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata, il resto mortale potrà:
 - a. essere trasferito in altra fossa (campo comune) in contenitori di materiale biodegradabile per un periodo di anni tre;
 - b. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
10. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando si tratta di salma portatrice di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
11. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.
12. Per le esumazioni (ordinarie, straordinarie, traslazioni) non vi è più l'obbligo della presenza da parte dell'incaricato dell'ATS competente, il cui intervento può comunque essere richiesto dal Comune in caso di eventuale pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 27 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Con l'estumulazione si procede al disseppellimento del feretro che era stato racchiuso in un loculo.
2. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie ed entrambe sono soggette al pagamento dell'importo previsto nel tariffario ad eccezione dei casi previsti nei commi 1 e 2

dell'art.5 del presente regolamento.

3. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni se si tratta loculo stagno o 10 se si tratta di loculo aerato.
4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, e dietro l'autorizzazione, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
5. Compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare con specifico provvedimento, il periodo di effettuazione delle estumulazioni ordinarie e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi non richiesti da aventi titolo. Di tale provvedimento è data adeguata pubblicità almeno 3 mesi prima dell'avvio delle esumazioni ordinarie, con affissione all'Albo Pretorio del Comune e nel cimitero, preferibilmente durante il periodo di commemorazione dei defunti.
6. Le operazioni di estumulazione ordinaria sono eseguite, di norma, da imprese appositamente incaricate dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.
7. Le ossa rinvenute a seguito delle estumulazioni ordinarie possono eventualmente essere raccolte in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda precedente la scadenza delle concessioni a tempo determinato, le ossa sono collocate in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa posa in contenitori di materiale biodegradabile. Il periodo di inumazione è abbreviato al termine minimo di tre anni se non disposto diversamente dal Comune.
9. Nel caso di estumulazioni straordinarie, a richiesta degli interessati, l'Ufficio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, alla cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
10. Si applicano alle estumulazioni ordinarie e straordinarie le disposizioni contenute nell'art. 20 del regolamento regionale.
11. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratta di salma portatrice di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
12. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.
13. Per le estumulazioni (ordinarie, straordinarie, traslazioni) non vi è più l'obbligo della presenza da parte dell'incaricato dell'ATS competente, il cui intervento può comunque essere richiesto dal Comune in caso di eventuale pregiudizio per la salute pubblica.
14. In ogni tempo il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà ordinare che vengano estumulate e, quindi, inumate d'ufficio salme tumulate in loculi che spandessero materie organiche o moleste esalazioni, salvo che si possano reperire o diffidare i familiari a provvedere d'urgenza, a propria cura e spese.

Articolo 28 – Raccolta ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere, di regola, depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto e la data di nascita e di morte (se noti).
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in colombaro o in tomba privata, sepolcreto o cappella di famiglia, la relativa aggiunta della cassetta è subordinata al pagamento della somma indicata nel tariffario.

Articolo 29 Oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione

1. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie sono sempre a titolo oneroso salvo i casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art.5.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti ossei in ossarietto o in tumulazione privata, questa è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. L'onere relativo alla traslazione sarà a carico dei familiari.
3. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie (compreso lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali) sono a carico di chi le richiede.

Articolo 30 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'ufficio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 31 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, salvo richiesta di restituzione da parte dei familiari o conviventi, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse secondo le norme vigenti al momento della rassegnazione.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Comune può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano

ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati all'avente diritto.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPITOLO VI CREMAZIONE

Articolo 32 Cremazione

1. Il Comune di Mandello del Lario non dispone di impianto di cremazione e, pertanto, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante scelto dai familiari del defunto, tra quelli disponibili ad accogliere il cadavere per il quale è richiesta l'autorizzazione alla cremazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 285/1990 è rilasciata, a richiesta dei familiari, in presenza delle condizioni ivi indicate.
3. Le operazioni relative alla cremazione di un cadavere e alla raccolta delle relative ceneri devono rispettare quanto prescritto dall'art. 80 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i anche ai sensi di leggi e/o regolamenti regionali. Per gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi, nei casi di indigenza del defunto, accertata dai Servizi sociali comunali, si applica il disposto di cui all'art.5 comma 2.
4. A richiesta degli interessati e in base ad apposita concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
5. Per i feretri in attesa di cremazione non verrà richiesto il canone di custodia feretro in camera mortuaria.

Articolo 33 – Affidamento e dispersione di ceneri

1. Il Comune espleta i compiti che le leggi statali e regionali gli attribuiscono in materia di affidamento delle ceneri e loro conservazione al di fuori del cimitero o dispersione.
2. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile con le modalità indicate nell'art. 14 del regolamento regionale n. 6/2004 . La relativa autorizzazione alla detenzione viene rilasciata:
 - a. dal Comune di decesso;
 - b. dal Comune che ha autorizzato la cremazione in caso di cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o da estumulazioni;
 - c. dal Comune dove sono tumulate le ceneri in caso di affidamento di ceneri precedentemente tumulate.L'urna cineraria deve essere conservata in idoneo luogo chiuso e confinato, con destinazione stabile ed univoca.

Il personale comunale preposto può effettuare controlli atti a verificare le condizioni di conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.
3. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi dell'art. 13 del regolamento regionale n. 6/2004 e s.m.i., potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto.
4. La dispersione delle ceneri è ammessa in apposita area individuata all'interno del cimitero del capoluogo, in natura o in aree private all'aperto (con il consenso del proprietario). All'interno del cimitero la dispersione sarà consentita mediante semplice dispersione all'aperto o per interrimento delle sole ceneri, effettuate dal personale addetto al servizio cimiteriale.

CAPITOLO VII POLIZIA CIMITERIALE

Articolo 34 Operazioni cimiteriali

All'interno dei cimiteri comunali possono svolgere attività lavorative i solo le ditte munite di apposito permesso di lavoro cimiteriale, rilasciato dagli uffici comunali.

Al fine del rilascio del suddetto permesso le ditte interessate dovranno presentare:

- a) Richiesta scritta su apposito modulo predisposto dal Comune in competente bollo;
- b) Copia della polizza di assicurazione contro danni a cose e/o persone.

L'autorizzazione avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la richiesta.

Articolo 35 – Orario del cimitero

1. Con apposito provvedimento sarà disposto l'orario di apertura e chiusura del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Eventuali modifiche degli orari saranno stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

Articolo 36 Divieti

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, tranne nel caso di cani per non vedenti;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute che rendano difficile la deambulazione, opportunamente documentati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli ove le condizioni del cimitero lo consentano.
4. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori anche con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - m. qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Comune;
 - n. qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti non autorizzati dal Comune;
 - o. qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Comune;
 - p. depositare vasi di fiori e lumini sui pavimenti dei colombari.
5. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
6. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 37 Riti funebri

- 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, previa autorizzazione del Responsabile di Polizia Mortuaria.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso da parte dell'Amministrazione Comunale al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.

Articolo 38 Fiori e piante ornamentali

- 1. All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore cimiteriale e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.
- 2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 3. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbacce.

4. E' vietata l'apposizione di corone funebri direttamente sulle singole tombe fatta eccezione per il solo cofano. Le corone dovranno essere necessariamente collocate all'ingresso del cimitero in apposito spazio stabilito dall'ufficio di Polizia Mortuaria.

Articolo 39 Materiali ornamentali

1. Dalle sepolture saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria disporrà, senza diffida alcuna, il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi (a partire dal quarto giorno successivo alla tumulazione).
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio comunale e al cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti al precedente art. 33 in quanto applicabili.

CAPITOLO VIII CONCESSIONI

Articolo 40 – Tipologia di concessioni

Nei cimiteri del Comune di Mandello del Lario possono essere concesse le sepolture di cui all'art.45.

Articolo 41 – Sepolture private

Per le sepolture private è concesso nei limiti del piano regolatore cimiteriale l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, cellette ossario e cellette per urne cinerarie);
- b) sepolture in tombe in sovrapposizione.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o di inumazione, le disposizioni generali, stabilite rispettivamente per tumulazioni ed estumulazioni o per inumazioni ed esumazioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto (il cui schema tipo è approvato dalla Giunta Comunale) contenente l'individuazione della concessione, di clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve contenere:

- a) La natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili,
- b) La durata;
- c) La persona richiedente la concessione; nel caso di enti e/o collettività il concessionario sarà individuato nel legale rappresentante protempore;
- d) Le salme destinate ad essere accolte;
- e) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Alla scadenza della concessione l'area ed il manufatto sopra di essa insistente, rientreranno in proprietà del Comune, che potrà disporre liberamente.

Qualora il concessionario o ente intendesse concorrere al rilascio di una nuova concessione per la durata sempre 99/le della cappella di cui al precedente comma, la stessa avverrà previa assunzione di apposito provvedimento, nel quale dovranno essere specificate il valore a base d'asta, attestato da relativa perizia, nonché le procedure ad evidenza pubblica, per l'assegnazione.

Articolo 42 Concessionario ed utilizzo delle sepolture

1. Le sepolture possono essere date in concessione a persone fisiche, anche in solido tra loro, e ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche o ad enti morali che siano rappresentative di comunità di persone tra loro legate da un evidente spirito di appartenenza ad una collettività.
2. In caso di pluralità di concessionari, ogni atto relativo alla sepoltura è concordato tra gli stessi. Ove uno dei concessionari richieda o adotti delle disposizioni relative ad una sepoltura, il Comune ritiene che agisca con il preventivo consenso di tutti gli interessati e, di conseguenza, rimane estraneo ad ogni controversia tra i concessionari.
Il concessionario non può disporre della sepoltura in maniera difforme da quanto previsto dal presente Regolamento e dal provvedimento di concessione. In particolare il diritto d'uso della sepoltura non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. La stipula dell'atto di concessione è effettuata con scrittura privata subordinatamente al versamento degli importi dovuti dal concessionario sia per la tariffa di concessione, sia per le spese di stipulazione.
4. Il titolare della concessione è tenuto a dare notizia al Comune di eventuali cambiamenti di indirizzo affinché possa sempre disporre dei dati aggiornati in caso di necessità.

Articolo 43 Durata delle concessioni

Le concessioni di cui al precedente articolo sono a tempo determinato.

La loro durata è fissata:

- a) In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alla sepoltura per famiglia e collettività (cappelle private),
- b) In 50 anni per i loculi;
- c) In 50 anni per le cellette ossario;
- d) In 50 per le cellette per urne cinerarie;
- e) In 10 anni per i campi comuni;
- f) In 30 anni per le sepolture private e/o tombe in sovrapposizioni.

Nello specifico per le tombe di cui al punto f) si verificheranno i seguenti punti:

Tomba 30/le singola: alla scadenza della concessione la tomba rientrerà in proprietà comunale e l'eventuale cadavere non decomposto ivi tumulato, sarà inumato in campo comune provvisorio per completare la mineralizzazione. Se durante la validità della concessione si verificasse l'ipotesi di tumulazione di altro cadavere, su richiesta del concessionario e da individuarsi tra gli aventi diritto, come indicato al successivo articolo, si dovrà provvedere al raddoppio di tale tomba, dietro pagamento del relativo canone 30/le doppio previsto in tariffa. La precedente concessione si considererà decaduta e nessuna pretesta di rimborso totale o parziale, potrà essere avanzata e riconosciuta. Effettuata tale operazione, la concessione seguirà la disciplina prevista per le tombe 30/li doppie. Il raddoppio non potrà essere consentito qualora la tomba sia in posizione tale da impedire lo scavo in profondità.

Tomba 30/le doppia: al momento della tumulazione del secondo cadavere, sarà effettuato un adeguamento della concessione per un numero di anni tali da permettere la permanenza del secondo cadavere per anni 30, pagando un canone risultante dalla differenza tra la data di scadenza originaria della concessione e quella del secondo cadavere. L'adeguamento della concessione è obbligatorio; in caso di rifiuto da parte del concessionario, la tumulazione non potrà essere consentita in tale posto e

dovrà essere individuata una nuova collocazione per il cadavere (in campo comune o in diverso posto 30/le). Se nell'arco di validità della concessione, così come aggiornata, si verificasse la necessità di tumulare un ulteriore cadavere compreso tra gli aventi diritto, si potrà procedere all'estumulazione del cadavere di più remota sepoltura, a condizione che lo stesso abbia raggiunto un periodo di permanenza di almeno 20 anni e comunque risulti mineralizzato; ovvero che venga trasferito a titolo definitivo in altro cimitero. I relativi resti potranno essere tumulati nella stessa tomba, dietro pagamento del relativo canone previsto in tariffa. Questa procedura, che potrà essere ripetuta senza limite, comporta un ulteriore adeguamento della concessione, secondo le modalità individuate in precedenza. Alla scadenza della concessione la tomba rientrerà in proprietà comunale.

Per le concessioni attualmente in scadenza, stipulate ai sensi dei precedenti regolamenti, con cadavere tumulato da meno di 20 anni, sarà possibile effettuare un adeguamento della scadenza fino al raggiungimento del trentennio di permanenza del cadavere.

Alla scadenza, per le tipologie di cui ai punti a), b), e) e f) il concessionario dovrà provvedere alla destinazione finale dei resti (in cellette ossario, ossario comune o mediante tumulazione in altra tomba privata) ed al pagamento dei diritti previsti in tariffa per le varie soluzioni, o in caso di cadaveri, mediante inumazione in campo comune per la sola mineralizzazione.

Le concessioni relative alle sepolture di cui al punto d), alla scadenza potranno essere rinnovate per una sola volta dietro pagamento dei diritti previsti in tariffa. Diversamente le ceneri saranno destinate gratuitamente al cinerario comune.

CASI PARTICOLARI.

- A) Per le tumulazioni in loculo acquistati, ai sensi dei precedenti regolamenti, in assenza di cadavere, all'atto della tumulazione si dovrà procedere all'adeguamento della relativa scadenza secondo le modalità sopra indicate, per consentire la reale permanenza del cadavere per anni 50.
- B) Posto 30/le singolo rinnovato in posizione di possibile raddoppio: all'atto della tumulazione del secondo cadavere si procederà al raddoppio della concessione, pagando un nuovo posto singolo, adeguando l'atro pagando un canone risultante dalla differenza tra la data di scadenza originaria della concessione e quella del secondo cadavere, pagando n.2 cassoni e lo scavo viale doppio.
- C) N.2 posti singoli affiancati rinnovati in posizione di possibile raddoppio: all'atto della tumulazione del secondo cadavere, si procederà al raddoppio della concessione di un solo posto 30/le, (liberando l'altro che rientrerà in proprietà comunale), pagando l'adeguamento come posto doppio, oltre ai 2 cassoni e lo scavo viale doppio.
- D) Posto 30/le singolo rinnovato MA in posizione non raddoppiabile: all'atto della tumulazione del secondo cadavere si procederà all'esumazione del cadavere ivi sepolto, pagando l'adeguamento, n.1 cassone (se non riutilizzabile quello già presente), la demolizione delle fondazioni del monumento esistente, rimanendo esente dal pagamento dello scavo viale.

Articolo 44 Modalità di concessione

Le sepolture di cui ai punti b), e) e f) del precedente articolo, si possono concedere solo in presenza di cadavere. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al precedente comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Le concessioni relative alle cellette ossario o cellette cinerarie potranno invece sottoscritte anche in assenza dei resti e /o delle ceneri per cui saranno destinate.

Tutte le concessioni di cui ai precedenti commi non potranno essere fatte a persona o ente che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

Articolo 45 Persone destinatarie della concessione

1. Le sepolture private concesse a persone fisiche sono riservate:
 - a. al concessionario e ai suoi parenti e affini in linea retta, ai parenti in linea collaterale entro il sesto grado;
 - b. ai loro conviventi *more uxorio*;
 - c. alle persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze verso il concessionario, il coniuge, il convivente "*more uxorio*".
2. Le sepolture private concesse ad enti e associazioni sono riservate alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
3. Viene comunque riconosciuto lo *ius sepulchri* al coniuge che, rimasto vedovo, contrae nuove nozze.
4. La indebita tumulazione di soggetti non aventi titolo comporta la rimozione immediata dei cadaveri a cura e spese di chi ne aveva richiesto la sepoltura.
5. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, esperendo comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. lo stato di convivenza è provato anche dall'iscrizione nel registro amministrativo delle unioni di fatto e convivenze, approvato con delibera di consiglio comunale n.50 del 29.11.2012
7. L'eventuale richiesta da parte del concessionario di tumulazione a favore di una persona che abbia acquisito particolare benemeritenza nei confronti di tutti i titolari del diritto di concessione, sarà presa in esame e concessa dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria e sulla base di un'apposita dichiarazione presentata dal concessionario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
8. Il diritto d'uso del sepolcro può essere limitato dall'originale concessionario alle persone della famiglia da lui prescelte e individuate nell'atto di concessione.
9. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un apposito assenso da presentare al Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, ne prende atto. L'assenso è presentato sotto forma di dichiarazione, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di più titolari della concessione, l'assenso potrà essere presentato anche da uno solo dei titolari il quale dovrà dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo assumendosi ogni responsabilità in caso di dichiarazione mendace lasciando estraneo il Comune da ogni controversia tra i concessionari.

Articolo 46 Subentro nel diritto di sepolcro

1. Quando viene a mancare il concessionario (persona fisica) ciascun erede (per successione legittima o testamentaria) gli subentra per intero nella qualità di concessionario. Dal subentro sono esclusi i semplici legatari. I discendenti legittimi o gli eredi testamentari, entro 12 mesi dal decesso del concessionario, devono dare comunicazione scritta al Comune chiedendo la variazione dell'intestazione della concessione designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazione inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Quando si parla di subentro non si fa riferimento alla concessione in sé che rimane invariata, quanto ad un subentro nei diritti e doveri che da essa sono scaturiti.
4. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
5. Quando il concessionario sia una persona giuridica, le prerogative del concessionario sono esercitate dal legale rappresentante protempore.

Articolo 47 Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario ha diritto di rinunciare, in ogni momento, per iscritto, alla concessione, indipendentemente dalla tipologia di sepoltura.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.
3. Le operazioni di estumulazione o esumazione e trasferimento saranno a carico del concessionario rinunciante.
4. In caso di rinuncia espressa o implicita, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune, senza alcun rimborso delle somme a suo tempo versate. Solo per le concessioni perpetue sarà concessa a titolo gratuito una o più cellette ossario.
6. Può essere consentita la traslazione di una salma da un qualunque posto in concessione ad un altro posto e può essere consentito il cambio di sepoltura in assegno di diverso tipo. La nuova sepoltura non darà luogo a rimborso per il posto abbandonato.
7. Il Comune non è tenuto a indennizzare in alcun modo il concessionario rinunciataro sia in caso di rinuncia esplicita sia in caso di rinuncia implicita.

Articolo 48 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Dell'avvio del procedimento di revoca l'amministrazione darà notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale, o attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, per la durata di 60 giorni, da effettuare almeno un mese prima della revoca, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 49 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, fatta salva la deroga di cui al precedente art. 46 – comma 6;
 - b. al momento dell'estumulazione del cadavere o dei resti per cui è stato concesso il posto, ad eccezione delle concessioni relative alle tombe di famiglia e alle cappelle gentilizie e dei casi in cui è autorizzata l'estumulazione per la successiva tumulazione di un feretro (nei soli casi consentiti);
 - c. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - d. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - g. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - h. estinzione degli aventi diritto alla sepoltura (la famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura);
 - i. quando il richiedente non provvede entro i termini stabiliti al pagamento della tariffa di concessione cimiteriale;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f), g) e i) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nell'atto di diffida il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria fissa un termine entro cui il può formulare osservazioni o deduzioni ovvero assumere impegni atti a rimuovere le circostanze che hanno dato origine all'avvio del procedimento di decadenza.
4. Decorso vanamente il termine previsto dalla diffida, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria pronuncia la decadenza della concessione.

5. Ove il concessionario presenti osservazioni e deduzioni, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria li esamina. Ove li ritenga fondati, dispone l'archiviazione senza provvedimento del procedimento di decadenza. In caso contrario, dopo aver motivato l'insufficienza o l'irrelevanza delle argomentazioni addotte dal concessionario, pronuncia la decadenza della concessione.
6. Ove il concessionario assuma impegni atti a rimuovere le circostanze che hanno dato origine all'avvio del procedimento di decadenza l'Ufficio di Polizia Mortuaria sospende il procedimento di decadenza per il tempo necessario all'attuazione degli impegni. Decorso questo termine, e decorsi anche eventuali periodi di proroga eventualmente concessi, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria verifica l'adempimento degli impegni assunti dal concessionario. Ove tali impegni siano stati concretizzati viene disposta l'archiviazione del procedimento di decadenza. In caso contrario, previo ulteriore invito al concessionario a formulare osservazioni, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria pronuncia la decadenza della concessione.
7. In casi di irreperibilità la diffida e il provvedimento di decadenza vengono pubblicati all'albo pretorio comunale e attraverso gli strumenti ritenuti più idonei per la durata di 30 giorni consecutivi.
8. Annualmente l'Ufficio di Polizia Mortuaria provvederà alla ricognizione di tutte le sepolture in essere che versino nelle condizioni di cui al comma 1 al fine di emettere i conseguenti provvedimenti di decadenza.

Articolo 50 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in campo di inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo.
2. Successivamente il Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. Il Comune tornerà in possesso dell'area o del manufatto concesso in uso.
3. Ai titolari delle concessioni per cui è pronunciata la decadenza, nulla è dovuto a titolo di indennizzo. Il Comune si riserva di adire le vie legali contro i suddetti titolari ove, con il loro comportamento, abbiano arrecato danno o pregiudizio al Comune.

Articolo 51 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, fatte salve le proroghe di cui al precedente articolo 45 ovvero per mancanza dei soggetti che possano assumere la qualità di concessionario ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del regolamento regionale n. 6/2004 .
.Nei casi di cui sopra si applica quanto previsto dal precedente art. 29 – estumulazioni ordinarie.

CAPITOLO IX PRESCRIZIONI TECNICHE
--

Articolo 52 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Sono incluse nella manutenzione di cui al comma precedente e sono pertanto a carico dei concessionari:
 - a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c. l'ordinaria pulizia;
 - d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
3. Qualora il concessionario non provveda alle manutenzioni di cui ai commi precedenti entro un anno dalla diffida scritta, il Comune dichiara la decadenza della concessione, secondo quanto stabilito dai precedenti articoli 51 e 52.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può provvedere direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni.
5. Per le sepolture realizzate da privati, per le quali non risulti al Comune l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione sono a carico dei soggetti che rivendicano titoli di proprietà dei manufatti, una volta riconosciuti dal Comune.

Articolo 53 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni (posa cassoni), restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Annualmente l'impresa incaricata dei lavori all'interno dei cimiteri comunali dovrà munirsi di apposito permesso di lavoro rilasciato dal responsabile dell'ufficio cimiteriale, da richiedersi secondo le modalità indicate nell'art.36 del presente regolamento. Copia di tale permesso sarà trasmessa al responsabile della Polizia locale ed al custode del cimitero, per conoscenza ed eventuale vigilanza.

Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, gli imprenditori dovranno inoltre richiedere apposita autorizzazione comunale, da rilasciarsi, di volta in volta, dietro domanda presentata dagli interessati (concessionario o altra persona da individuarsi tra gli aventi diritto) e dietro pagamento dell'importo previsto dal tariffario.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., sarà sufficiente rivolgersi al custode del cimitero. Qualora per l'esecuzione delle operazioni sopra descritte si renda necessario asportare alcuni elementi del monumento, lo stesso custode provvederà al rilascio di autorizzazione direttamente in loco.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività comunque censurabili.

5. Il personale delle imprese che esegue lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
6. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
7. Sono sempre consentite forme di collaborazione tra dipendenti addetti e operai di imprese che svolgono servizi inerenti la sepoltura.

Articolo 54 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di Cappelle Funerarie devono ottenere l'autorizzazione ex d.Lgs 42/2004 ed il permesso di costruire, dal competente Organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia se costituita, osservate le disposizioni di cui alle normative nazionali e regionali in materia cimiteriale e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei livelli dei loculi sia interrati che fuori terra.
3. E' fatto divieto di installare su lapidi essenze arboree e/o arbustive che possono creare pregiudizi ai sepolcri interrati.
4. Qualsiasi tipo di sepoltura non deve avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, che potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia Comunale e/o della Commissione del Paesaggio.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata dai soggetti a cui il presente articolo affida la responsabilità secondo il tipo di autorizzazione.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 55 Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 56 Recinzione aree Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente ed in ogni caso secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 57 Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 58 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è concordato con gli uffici comunali cimiteriali e con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Articolo 59 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 60 – Vigilanza

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, direttamente o tramite propri delegati, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio Tecnico Comunale, accerta inoltre, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 61 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - d. esercitare durante l'orario di apertura al pubblico una assidua vigilanza, affinché, sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni alla proprietà comunale, né a quella privata, nonché curare che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose;
 - e. impedire l'ingresso di imprese non autorizzate;
 - f. segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Compete al soggetto gestore conformarsi a tutte le procedure previste dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti cimiteriali, in particolare quelle indicate nell'art. 21 del regolamento regionale n. 6/2004 avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Tecnico del Comune.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare qualora il servizio sia garantito da dipendenti comunali; qualora invece il servizio sia stato appaltato si provvederà ad applicare le sanzioni pecuniarie previste nel capitolato.

CAPITOLO X DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 62 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture, delle estumulazioni e delle esumazioni effettuate nel Cimitero. È tenuto, altresì, un registro con le concessioni vigenti relative alle singole sepolture.
2. Presso il Cimitero sono tenuti ben visibili al pubblico:
 - a. l'orario di apertura e chiusura;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. elenco dei campi soggetti ad esumazione /estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 63 – Registro delle sepolture e Mappa

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
3. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
4. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Articolo 64 Registro Giornaliero delle Operazioni Cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui alla normativa vigente, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 65 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.
2. In ogni scheda saranno riportati:
 - a. le generalità del defunto;
 - b. il numero della sepoltura.

Articolo 66 Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di novembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

Articolo 67 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 85 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune ed il soggetto gestore.
5. Tutte le eventuali spese derivanti connesse alle controversie tra privati sono integralmente e solidamente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui si risolve la controversia.

Articolo 69 – Emanazione degli atti previsti dal regolamento

1. Ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile dell'ufficio competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale o del sindaco, ai sensi degli artt. 42, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 70 Tariffe

1. Le tariffe relative ai diritti e concessioni citate sono parte integrante del presente regolamento e sono modificate con apposito atto

Articolo 71 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da norme speciali, per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dalla legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.
2. Per le violazioni al presente regolamento, non altrimenti disciplinate dalla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 100,00 secondo le disposizioni della Legge 24/11/1981 n° 689 e s.m.i.
3. La sanzione da comminarsi verrà determinata tenuto conto, in particolare, della gravità della violazione, dell'eventuale recidività dell'agente, dell'entità dei danni eventualmente arrecati.
4. Le trasgressioni alle norme del Regolamento sono accertate dagli organi competenti svolgendo tutte le attività di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17 della L. 689 del 24.11.1989 e s.m.i.

Articolo 72 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1^o gennaio 2014.
2. Il Regolamento di Polizia Mortuaria precedente e ogni altro atto dell'Amministrazione Comunale contrario al presente regolamento viene abrogato dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia di Polizia Mortuaria.

ALLEGATO A (delibera Consiglio Comunale regolamento polizia mortuaria)

TARIFFE CIMITERIALI PER CONCESSIONI

TOMBA 30/LE SINGOLA	€ 862,00
CASSONE	€ 260,00
SCAVO FOSSA SINGOLO	€ 185,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 26,46
DIRITTI FISSI	€ 0,52
DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	€ 0,51
BOLLI COME PER LEGGE	

TOMBA 30/LE DOPPIA	€ 1.290,00
CASSONI	€ 520,00
SCAVO FOSSA DOPPIO	€ 246,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 34,08
DIRITTI FISSI	€ 0,52
DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	€ 0,51
BOLLI COME PER LEGGE	

LOCULI	
1^ FILA	€ 1.721,00
CHIUSURA LOCULO	€ 102,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 39,70
DIRITTI FISSI	€ 0,52
DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	€ 0,51
BOLLI COME PER LEGGE	

2^ E 3^ FILA	€ 2.028,00
CHIUSURA LOCULO	€ 102,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 43,67
DIRITTI FISSI	€ 0,52
DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	€ 0,51
BOLLI COME PER LEGGE	

5^ FILA	€ 1.537,00
CHIUSURA LOCULO	€ 102,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 37,30
DIRITTI FISSI	€ 0,52
DIRITTI SCRITTURAZIONE	€ 0,51
BOLLI COME PER LEGGE	

LOCULI VECCHIO PLESSO	€ 1.353,00
CHIUSURA LOCULO	€ 68,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 34,89
DIRITTI FISSI	€ 0,52
DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	€ 0,51
BOLLI COME PER LEGGE	
CELLETTA OSSARIO/CINERARIO	€ 154,00
TUMULAZIONE CENERI/RESTI	€ 68,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 8,76
DIRITTI FISSI	€ 0,52
DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	€ 0,51
BOLLI COME PER LEGGE	
CAMPO COMUNALE 10/LE	
€ 93,00	
INUMAZIONE CADAVERE	€50,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 7,22
DIRITTI FISSI	€ 0,52
DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	€ 0,51
BOLLI COME PER LEGGE	

TARIFE PRESTAZIONI VARIE

POSA LAPIDE/EPIGRAFE	
a) in campo comune	€ 12,00
b) in tomba	€ 23,00
c) lapide provvisoria in campo comune	€ 12,00
d) lapide provvisoria in toma	€ 23,00
deposito in camera mortuaria per ogni giorno o frazione di esso	€ 12,00
traslazione cassette di resti per trasferimento fuori comune	€ 46,00
esumazione/estumulazione straordinaria richiesta da privato	€ 136,00
???	
Esumazione ordinaria	€ 136,00
estumulazione ordinaria	€ 300,00
apertura e chiusura cappella privata	€ 23,00
chiusura loculo (compresa fornitura materiale)	€ 102,00

scavo viale	€ 150,00
scavo viale doppio	€ 170,00
chiusura tomba 3 sigilli	€ 68,00
chiusura tomba	€ 23,00
deposito provvisorio	€ 32,00
fornitura cassettona per raccolta resti	€ 16,00
verifica situazione tomba	€ 34,00
demolizione fondazione monumento	€ 68,00
deposito provvisorio	€ 32,00
Dispersione ceneri in area cimiteriale	€ 50,00
collocazione resti in tomba	€ 136,00
collocazione resti in celletta già in concessione	€ 68,00
rilascio copia regolamento polizia mortuaria	€ 7,00
area per costruzione cappella tariffa al mq	€ 3.380,00